



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Piemonte

All' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – AT PAVIA

All' Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Ufficio IV - AT GENOVA

All' Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Ufficio III – AT SAVONA

Agli Ordinari Diocesani del Piemonte

Al Sovrintendente agli Studi della Regione

Autonoma della Valle d'Aosta

Alle OO.SS. del Comparto scuola

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell'USR Piemonte

Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a. s. 2026/2027

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e al fine di darne massima diffusione tra tutto il personale interessato, si comunica che il Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale del personale scolastico, con nota n. 6314 del 13 marzo 2026, ha trasmesso l'ordinanza n. 44 del 12 marzo 2026.

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

Si segnala fin d'ora, che tutte le informazioni relative alla mobilità provenienti dal Ministero, saranno da questo inserite nella sezione ["Mobilità del personale docente, educativo e ATA a.s. 2026/27"](#).

L'Ordinanza Ministeriale n. 44/2026 disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2026/27 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge 186/03 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, sottoscritto in data 10 marzo 2026 (di seguito, "CCNI").

1. ISTANZE MOBILITÀ

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale sopracitata, si evidenzia che le domande di mobilità devono essere presentate **dal 21 marzo al 17 aprile 2026**.

In particolare, si ritiene utile richiamare i seguenti punti:

- la domanda di mobilità deve essere presentata soltanto dai docenti che, in possesso dei requisiti previsti e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione (art. 1 dell'O.M.), intendano ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio di ruolo a diverso settore formativo;
- gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Dirigente preposto, o un suo delegato, dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 - comma 3 dell'O.M.);
- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, **ubicata nella stessa regione di titolarità**, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2025/2026 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per **acquisire la titolarità in altra regione**, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2025/2026 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;
- l'art. 1 - comma 7 – dell'O.M. n. 44/2026 stabilisce che *“Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per la mobilità dell'anno scolastico 2026/2027 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici del decennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale”*;
- le domande di trasferimento e di passaggio **saranno prese in esame solo se redatte** utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito del Ministero, nella sezione *Mobilità* e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
 - scuole dell'infanzia e primarie;
 - scuole secondarie di I e II grado.

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

- le domande compilate, secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi, dovranno, inoltre, essere corredate dal certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione, nonché dalle dichiarazioni personali dei servizi prestati redatte in conformità al modello D pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande;
- non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente (Art. 3 Comma 8);
- le domande di passaggio dovranno contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado (Art.3 Comma 8);
- le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al CCNI (Art. 3 Comma 8);
- nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica (Art. 3 Comma 2);
- le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Valle d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte (Art. 3 Comma 3);
- i titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2026/27, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA;

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini

NOIC81400T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001714 - 23/03/2026 - VII.2 - E



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

- la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al CCNI e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento. (Art. 4 - Comma 3);
- ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per la mobilità dell'anno scolastico 2026/2027 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici del decennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.”;
- all'art. 1, Comma 11 dell'O.M. 44/2026 si precisa che: *“L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.*

Pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI è riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti dalla medesima disposizione, agli insegnanti di religione cattolica in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNI, tutti gli insegnanti di religione cattolica che beneficiano della precedenza di cui al precedente periodo sono esclusi dalla graduatoria per l'individuazione del personale in soprannumero di cui all'art. 10, comma 4, della presente ordinanza."

- per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi dell'O.M. n. 44/2026 e del C.C.N.I. sulla mobilità, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii;
- le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti. L'Ufficio scolastico regionale potrà procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Il personale interessato deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli, corredate dalla relativa documentazione, al Dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale presta servizio entro i termini previsti e con le modalità organizzative che saranno loro comunicati dai rispettivi dirigenti scolastici.

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

Il Dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda.

Il Dirigente scolastico deve disporre affinché le domande ricevute vengano inviate, **tra il 21 marzo e il 17 aprile 2026**, a mezzo PEC a: drpi@postacert.istruzione.it. Le istanze pervenute all'Ufficio con modalità differenti non verranno prese in considerazione.

Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Valle d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate a questo Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio I - Torino, tramite PEC all'indirizzo sopra riportato.

È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il **25 maggio 2026**. (Art. 5 - Comma 2).

Ai sensi dell'art. 1 comma 10 dell'O.M. 44/2026, si rammenta che l'ordinanza **deve essere affissa** agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni Scolastiche.

2. GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI

Si precisa, inoltre, che tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo (compresi i docenti dimissionari o che hanno raggiunto il limite previsto per il pensionamento d'ufficio) sono tenuti ad aggiornare/compilare, sulla base delle tabelle allegate al CCNI 2026, **le dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio, del punteggio regionale di cui all'art. 10 commi 3 e 4 della citata Ordinanza.**

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

Questo Ufficio - **entro il 25 maggio 2026** - deve conseguentemente aggiornare/predisporre, per ciascun ruolo, **una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003** (art. 10 c. 4 dell'O.M. n. 44/2026). In tale graduatoria: non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI; non è valutabile l'anno scolastico in corso; l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.

L'aggiornamento della graduatoria regionale è finalizzato all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

A tal proposito, analogamente agli anni precedenti, **è stata predisposta la scheda telematica, accessibile tramite lo specifico form**; pertanto, **sarà cura delle Istituzioni Scolastiche - sedi di servizio dei docenti di religione cattolica** – a seguito di **puntuale verifica** dei dati contenuti nella dichiarazione rilasciata dal docente, attribuire il punteggio compilando la scheda sull'Area Servizi dell'U.S.R. Piemonte.

Il form sarà disponibile **dal 23 marzo 2026 al 30 aprile 2026** al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche di poter provvedere alle eventuali rettifiche proposte dall'Ufficio entro il termine ultimo per l'invio della documentazione (6 maggio 2026).

L'accesso al form è effettuabile attraverso le seguenti modalità.

Collegarsi a: <https://servizi.istruzionepiemonte.it>

a decorrere **dal 23 marzo 2026**

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

- 1) inserire il CODICE MECCANOGRAFICO della scuola che cura la gestione giuridica del docente, in maiuscolo nel campo "Nome utente";
- 2) nel campo PASSWORD inserire la password associata; in caso di problemi di smarrimento password cliccare su "Password dimenticata?" e seguire la procedura indicata nelle istruzioni per l'uso pubblicate nella pagina di accesso all'area servizi;
- 3) effettuata l'autenticazione cliccare sull'icona "graduatorie I.R.C." presente nella colonna di destra della homepage;
- 4) una volta terminata la compilazione per salvare i dati inseriti è necessario cliccare su "INVIA I DATI"; successivamente le Istituzioni Scolastiche dovranno stampare la scheda di riepilogo dei dati inseriti e controllarne la correttezza. Detta scheda dovrà essere trattenuta agli atti, sottoscritta dal docente interessato e dal Dirigente Scolastico.

Per segnalare eventuali problemi:

- di ordine tecnico scrivere a redazionesito@istruzioneepiemonte.it indicando il problema rilevato e la mail su cui ricevere la risposta;
- relativi al contenuto della scheda scrivere a: drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Per approfondimenti si rimanda al contenuto dell'O.M. 44/2026 e del CCNI sulla mobilità.

Al fine di uniformare e sveltire le procedure di attribuzione del punteggio da parte del Dirigente scolastico interessato, si trasmette, unitamente alla presente, la dichiarazione personale che i singoli insegnanti di religione di ruolo potranno presentare all'Istituzione Scolastica sede di servizio per l'attribuzione del punteggio conforme alle indicazioni contenute nell'O.M. 44/2026 ed al contenuto del Form; **si evidenzia che la veridicità dei dati contenuti e la correttezza del punteggio attribuito si intendono attestati dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica, con la compilazione e l'invio telematico della scheda.** Pertanto, non devono assolutamente essere trasmesse a questo Ufficio le schede cartacee, anche per posta certificata.

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

Si precisa, inoltre, che fino alla data di chiusura del form l'Istituzione Scolastica può operare le rettifiche che potrebbero essere richieste.

Si sottolinea ulteriormente che **l'unica modalità di acquisizione dei dati ammissibile è la compilazione della scheda dei punteggi tramite form**; il modello cartaceo dovrà essere trattenuto agli atti dell'istituzione scolastica - sede di servizio - nel fascicolo personale del docente di riferimento. Si raccomanda il rispetto dei termini e delle modalità indicati nell'O.M. di riferimento, che assumono particolare rilevanza per semplificare e velocizzare gli adempimenti di questo Ufficio, finalizzati ad una puntuale osservanza delle scadenze previste.

Si ringrazia, pertanto, fin da ora, per la fondamentale e cortese collaborazione.

Il Dirigente

Serena Caruso Bavisotto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto

Riferimenti: Nucleo di supporto IRC, drpi.uff1ata-irc@istruzione.it

Barbara Celsi, Enrico Maria Lentini